

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 403

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale

(Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D275/17

16 MAR. 2017

Roma, 16 marzo 2017

Signor Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2017.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Lo schema di statuto della Fondazione Italia Sociale, è adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 106 del 2016, di una Fondazione denominata "Fondazione Italia Sociale". La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge n. 106 del 2016. Si precisa che la Fondazione non ha scopo di lucro e che è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha durata illimitata.

L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Si prevede che la Fondazione debba dotarsi, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

Si prevede inoltre che la Fondazione abbia la sede legale in Milano e che delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia sia all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

L'articolo 2 riporta indicazione dello scopo e dell'ambito di attività della Fondazione. Si prevede che la Fondazione sia istituita al fine di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati, e che dovrà svolgere una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati.

La Fondazione dovrà operare, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, attraverso gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di

ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.

Per quanto concerne l'indicazione delle attività che la Fondazione potrà porre in essere nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne sono individuate alcune a titolo esemplificativo:

- a) investimento in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia;
- b) promozione, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, della costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipazione in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;
- c) investimento in strumenti di finanza sociale – quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) – mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale;
- d) acquisto o ricezione in comodato beni immobili privati o pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare ad utilizzi con finalità sociale gestiti da organizzazioni del Terzo settore;
- e) sostegno, avvalendosi di intermediari autorizzati, di prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi;
- f) promozione della cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- g) svolgimento di attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare attraverso l'offerta alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, *capacity building* e tutoraggio;
- h) promozione della raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- i) attuazione di ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le

operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva potrà:

- a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- d) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) ricevere donazioni di natura immobiliare;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge n. 106 del 2016, di società anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- h) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione .

L'articolo 3 individua la composizione del patrimonio della Fondazione.

La norma prevede che il patrimonio della Fondazione sia costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e che sia così composto:

- a. dal Fondo di dotazione costituito da euro 100.000 conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 106 del 2016;
- b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;
- c. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato da delibera del Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;

- d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio;
- e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- f. dal Fondo di gestione a sua volta così costituito:
 - 1. dalla dotazione iniziale dello Stato pari a euro 900.000 conferiti ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 106 del 2016;
 - 2. dalle donazioni, le disposizioni testamentarie, le erogazioni liberali e i contributi di soggetti pubblici e privati;
 - 3. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Comitato di Gestione;
 - 4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
 - 5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - 6. da ogni altra erogazione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

Si prevede inoltre che la Fondazione possa altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché non in contrasto con le proprie finalità. Tali fondi dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile.

Le rendite e le risorse della Fondazione dovranno essere impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'articolo 4 dispone che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 259 del 1958.

L'articolo 5 disciplina la figura dei "Partecipanti" alla Fondazione.

Si prevede che possano essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (*Partecipanti non profit*) sia lucrativa (*Partecipanti for profit*), che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di Gestione.

Si prevede poi che i requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta

partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dal Ministero vigilante.

Il Comitato di Gestione potrà decidere con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, determinata a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

E' previsto inoltre che i Partecipanti possano, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte. La norma specifica infine che, in sede di prima applicazione, i Partecipanti saranno nominati dai membri del Comitato di gestione, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa tra di loro.

L'articolo 6 individua gli organi della Fondazione. Sono organi della Fondazione, il Collegio dei Partecipanti, il Comitato di Gestione, il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario generale e l'Organo di Revisione.

L'articolo 7 disciplina la composizione e il funzionamento del collegio dei Partecipanti.

Il collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 5. Può essere convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, di almeno due membri del Comitato di Gestione, un quinto dei Partecipanti o dell'Organo di Revisione.

Il collegio dei Partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Si prevede che alle riunioni del Collegio dei Partecipanti si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 dello statuto, concernenti le modalità di funzionamento del comitato di gestione.

Per quanto riguarda i compiti svolti dal collegio dei Partecipanti, si precisa che lo stesso svolga una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione, in particolare, esprimendo

pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nello statuto o richiesto dal Comitato di Gestione. Si prevede, altresì, che al collegio dei Partecipanti spetti la nomina dell'Organo di Revisione.

Alle riunioni del collegio dei Partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e il Segretario generale. Il verbale delle riunioni del collegio è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato di Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del comitato di gestione. Il comitato di gestione amministra la Fondazione ed è composto da 10 membri così designati:

- a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione;
- b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore;
- c) sei consiglieri designati dal Collegio dei Partecipanti, che siano espressione sia dei Partecipanti non profit sia dei Partecipanti for profit, con le modalità definite in un successivo regolamento adottato dal Comitato di Gestione.

Si prevede che i membri del comitato debbano essere scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche, requisiti che dovranno essere verificati dal consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

Si prevede inoltre che i membri del comitato siano nominati con decreto del Ministro vigilante, che restino in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e confermati una sola volta.

Si stabilisce che non possa essere nominato consigliere e, se nominato, debba decadere dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procederà alla sostituzione secondo le modalità indicate nell'articolo in esame.

Infine, nel caso in cui il collegio dei Partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il comitato di gestione potrà provvedere, mediante cooptazione, alla nomina dei nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati cesseranno dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.

L'articolo 9 disciplina le competenze del Comitato di Gestione. Si prevede che al comitato di gestione debba essere affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il comitato, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto dovrà:

- a. assicurare l'eccellenza della Fondazione;
- b. sovrintendere all'attività della Fondazione;
- c. redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre ed eseguirne i programmi;
- d. deliberare la partecipazione a progetti, fondi, investimenti, e altre attività tipiche dell'attività della Fondazione;
- e. redigere e approvare annualmente il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
- f. redigere e trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;
- g. deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- h. decidere la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- i. definire la struttura operativa della Fondazione;
- l. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- m. nominare, tra i propri membri, il Vice Presidente;
- n. nominare il Segretario generale;
- o. sottoscrivere contratti di qualsiasi natura;
- p. deliberare, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante e il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, eventuali modifiche allo statuto e sottoporle alle autorità competenti per l'approvazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q. deliberare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- r. approvare i regolamenti interni di cui il Comitato di Gestione ritenga opportuno dotarsi;
- s. deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

Si prevede infine che il comitato possa delegare alcune funzioni espressamente determinate al

Presidente, ai suoi componenti, o al Segretario generale.

L'articolo 10 disciplina il funzionamento del comitato di gestione. Si prevede che il comitato di gestione debba riunirsi presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

Il comitato di gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Il Comitato di Gestione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In ogni caso, le sedute del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente seduta.

Delle sedute del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta.

Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Comitato di Gestione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Comitato stesso.

Si prevede che il Comitato di Gestione possa riunirsi anche mediante il ricorso a modalità telematiche, qualora ricorrano alcune condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali e, cioè, che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Al verificarsi di tali condizioni si considererà luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'articolo 11 disciplina la figura del Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa

e giurisdizionale. Esercita i poteri che il Comitato di Gestione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

Ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Si prevede infine che il Vice Presidente sostituisca e faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e che la sua firma faccia prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'articolo 12 disciplina la figura del Segretario generale. Il Segretario generale è nominato dal comitato di gestione tra i suoi membri o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato esperienza nei settori di attività di competenza della Fondazione e che abbiano i medesimi requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, e cioè che siano persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con comitato di gestione che l'ha nominato.

Per quanto concerne i compiti, si prevede che sovrintenda all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, curi e sia responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato di gestione. Si prevede quindi che il Segretario generale compia ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Comitato di Gestione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

Si prevede inoltre che possano essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal comitato di gestione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal comitato di gestione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Segretario generale inoltre redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del comitato di gestione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del comitato di gestione e provvede, previa autorizzazione del comitato di gestione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

L'articolo 13 disciplina la composizione e il funzionamento dell'organo di revisione. Si prevede che l'organo di revisione debba essere collegiale e composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I membri dell'Organo di Revisione dovranno essere nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali e così designati: un membro, dal Ministero vigilante e, due membri, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I tre membri supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, sono designati, rispettivamente, dal Ministero vigilante, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministero vigilante.

Per quanto riguarda le competenze, si prevede che l'organo sia incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, che predisponga le relazioni ai bilanci consuntivi, riferendone al Comitato di gestione e che effettui le verifiche di cassa.

Si precisa che i membri dell'organo di revisione restano in carica per due esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio, e che possono essere confermati una sola volta. I suddetti membri possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione. Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 dello statuto, in quanto compatibili, relative al funzionamento del comitato di gestione.

L'articolo 14 prevede che tutte le cariche siano gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, e fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali Consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di Gestione all'atto della nomina. Ai membri dell'Organo di Revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 introduce i principi che devono regolare il bilancio della Fondazione. Si stabilisce che l'esercizio finanziario della Fondazione abbia inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

Si prevede che entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario generale trasmetta il bilancio preventivo all'Organo di Revisione che deve esaminarlo entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 ottobre, il Comitato di gestione delibera il bilancio preventivo che è trasmesso dal Presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Entro il 15 aprile, il Segretario generale trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente all'Organo di Revisione che lo esamina entro i dieci giorni successivi. Entro il 30 aprile, il Comitato di Gestione delibera il conto consuntivo che è trasmesso dal Presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere applicati i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di società di capitali.

Il bilancio sociale della Fondazione dovrà dar conto dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Viene espressamente previsto il divieto per la Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Pertanto si prevede che gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'articolo 16 disciplina la procedura di scioglimento della Fondazione. La Fondazione si potrà estinguere nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dal Comitato di Gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante.

Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione si prevede che resti in carica l'Organo di Revisione.

Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, si prevede che la Fondazione debba versare allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 106 del 2016 e, in subordine, devolvere il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

L'articolo 17 dispone che per la Fondazione sia esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500 *octies* del codice civile, che disciplina la trasformazione eterogenea in società di capitali da parte di

consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni.

L'articolo 18 detta norme finali. Si prevede pertanto che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016.

E' poi prevista una clausola di rinvio, in base alla quale, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia, per quanto non espressamente previsto dallo statuto.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, il quale prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, con lo scopo di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

L'emanazione dello Statuto non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica che non siano già stati previsti dalla legge n. 106 del 2016, istitutiva della Fondazione, e da essa finanziati.



Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 106 del 2016, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale;

Vista la delibera preliminare adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 marzo 2017, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la delibera definitiva adottata, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del

DECRETA

Articolo 1

Statuto della Fondazione Italia sociale

1. E' approvato lo statuto della Fondazione Italia sociale nel testo allegato al presente decreto.
2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

STATUTO
della
“FONDAZIONE ITALIA SOCIALE”

Articolo 1

Denominazione – Sede - Durata

1. È istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 106 del 2016 una Fondazione denominata

“Fondazione Italia Sociale”

(di seguito la “Fondazione”).

2. La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata.

3. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

4. La Fondazione ha sede legale a Milano. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia sia all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

2. La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, attraverso gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.

3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività:

- a. investire in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia;
- b. promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;
- c. investire in strumenti di finanza sociale – quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (*social bond*) – mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale;
- d. acquistare o ricevere in comodato beni immobili privati o pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore;
- e. sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi;
- f. promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- g. svolgere attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, *capacity building* e tutoraggio;
- h. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- i. attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti.

4. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura

immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e. ricevere donazioni di natura immobiliare;
- f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, società, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- h. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione.

Articolo 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016.
2. Il patrimonio è composto:
 - a. dal Fondo di dotazione costituito da euro 100.000 conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 106 del 2016;
 - b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;
 - c. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da delibera del Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;
 - d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del

- comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio;
- e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- f. dal Fondo di gestione costituito:
1. dalla dotazione iniziale dello Stato pari a euro 900.000 conferiti ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 106 del 2016;
 2. dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati;
 3. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Comitato di Gestione;
 4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
 5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 6. da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

3. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché non in contrasto con le proprie finalità, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 4

Vigilanza

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Articolo 5

Partecipanti

1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (*Partecipanti non profit*) sia lucrativa (*Partecipanti for profit*), che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di Gestione.

2. I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei

Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dal Ministero vigilante.

3. Il Comitato di Gestione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, determinata a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

5. In sede di prima applicazione, i Partecipanti sono nominati dai membri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), d'intesa tra di loro.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Collegio dei Partecipanti.
- b. il Comitato di Gestione;
- c. il Presidente o il Vice Presidente;
- d. il Segretario generale;
- e. l'Organo di Revisione.

Articolo 7

Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 5. Il Presidente lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Comitato di Gestione, un quinto dei Partecipanti o l'Organo di Revisione.

2. Il Collegio dei Partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

4. Il Collegio dei Partecipanti svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Comitato di Gestione.
5. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e il Segretario generale.
6. Il verbale delle riunioni del Collegio è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato di Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.

Articolo 8

Comitato di Gestione

1. La Fondazione è amministrata da un Comitato di Gestione (di seguito "Comitato") composto 10 membri, di cui:
 - a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione;
 - b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - c) sei consiglieri designati dal Collegio dei Partecipanti, che siano espressione sia dei Partecipanti non profit sia dei Partecipanti for profit, con le modalità definite in un successivo regolamento adottato dal Comitato di Gestione.
2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro vigilante, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta.
4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
6. Nel caso in cui il Collegio dei Partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Comitato di Gestione provvederà mediante cooptazione alla nomina dei nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.

Articolo 9

Competenze del Comitato di Gestione

1. Al Comitato di Gestione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Comitato, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. assicura l'eccellenza della Fondazione;
- b. sovrintende all'attività della Fondazione;
- c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d. delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti, e altre attività tipiche dell'attività della Fondazione;
- e. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
- f. redige e trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;
- g. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- h. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- i. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- l. amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- m. nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente della Fondazione;
- n. nomina il Segretario generale;
- o. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- p. delibera, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante e il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, eventuali modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q. delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- r. approva i regolamenti interni di cui il Comitato di Gestione ritenga opportuno dotarsi;
- s. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, c. in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

2. Il Comitato può delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, ai suoi

componenti, o al Segretario generale.

Articolo 10

Funzionamento del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

2. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Il Comitato di Gestione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In ogni caso, le sedute del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

4. Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

5. Delle sedute del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta.

Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Comitato di Gestione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Comitato stesso.

6. Il Comitato di Gestione può riunirsi anche mediante il ricorso a modalità telematiche, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare o proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.
2. Il Presidente esercita i poteri che il Comitato di Gestione può conferirgli in via generale o di volta in volta.
3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
4. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12

Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Comitato di Gestione tra i suoi membri o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato esperienza nei settori di attività di competenza della Fondazione e che abbiano gli stessi requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Comitato di gestione che l'ha nominato.
2. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Comitato di Gestione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.
3. Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Comitato di Gestione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Comitato di Gestione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.
4. Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Comitato di Gestione.
5. Provvede, previa autorizzazione del Comitato di Gestione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

Articolo 13

Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione è collegiale.
2. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I membri effettivi dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali come segue:
 - un membro designato dal Ministero vigilante;
 - due membri designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I tre membri supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, sono designati, rispettivamente, dal Ministero vigilante, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministero vigilante.
4. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa.
5. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica per due esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio e possono essere confermati per una sola volta.

I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione.

6. Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14

Gratuità delle Cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali Consiglieri delegati, ai sensi dell'art. 9 comma 2, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di Gestione all'atto della nomina.
2. Ai membri dell'Organo di Revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario generale trasmette il bilancio preventivo all'Organo di Revisione che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 ottobre, il Comitato di gestione delibera il bilancio preventivo che è trasmesso dal Presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Entro il 15 aprile, il Segretario generale trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente all'Organo di Revisione che lo esamina entro i dieci giorni successivi. Entro il 30 aprile, il Comitato di Gestione delibera il conto consuntivo che è trasmesso dal Presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione.

2. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di società di capitali.

La Fondazione nel bilancio sociale dovrà dare conto dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal Codice Civile.

Lo scioglimento è deliberato dal Comitato di Gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante.

2. Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione provvede alla nomina di

uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di Revisione.

3. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 106 del 2016 e, in subordine, devolgerà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Trasformazione

1. E' esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500 *octies* del codice civile.

Articolo 18

Norme finali e clausola di rinvio

1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.